

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“AMICI DEGLI ANIMALI GUSTAVO ALLARA ODV”

Art.1) costituzione, sede e durata

1 - E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato “Amici degli Animali Gustavo Allara ODV” ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

2 – L'ODV ha sede legale in Collegno (TO). Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 13, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3 – La durata dell'ODV è a tempo indeterminato sino a che non ne verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo quanto disposto dall'art.23.

Art.2) Statuto

1 - L'ODV è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Carta Costituzionale, del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., delle leggi regionali e di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3) Efficacia Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti (soci e simpatizzanti) all'ODV, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'ODV stessa.

Art.4) Interpretazione Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole interpretative dei contratti e secondo i criteri del codice civile.

Art.5) Ambito di attività

L'ODV svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della Città di Collegno (TO) e nella città di Grugliasco (TO).

Art.6) Adesioni

L'ODV potrà aderire ad altre Associazioni o coordinamenti regionali, nazionali ed internazionali.

Art.7) Scopi e finalità

1- L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

a) ampliare l'informazione e l'impegno per l'affermazione di una nuova etica di rispetto dei diritti degli animali, con i quali noi, altri animali, umani, condividiamo l'esistenza su questo pianeta;

b) contribuire a produrre cambiamenti culturali e trasformazioni sociali tendenti a ridurre il più possibile la sofferenza tra tutti gli esseri viventi e sviluppare il massimo di solidarietà e di rispetto verso ogni forma di vita e verso l'ambiente naturale che ci ospita, superando le posizioni di chi ritiene che le sofferenze degli animali vengano ben dopo i problemi che affliggono gli umani e di chi, all'opposto, soffre per gli animali ma è poco turbato dalle ingiustizie e dalle condizioni di gran parte dell'umanità.

Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Gli obiettivi che l'ODV concretamente intende raggiungere con l'informazione, pubblicazioni, manifestazioni, iniziative e azioni sempre pubbliche e improntate ai principi del civile confronto, della democrazia e della non violenza sono:

a) conoscenza della legislazione vigente e delle proposte e iniziative di cambiamento per un sempre maggior rispetto dei diritti degli animali, un loro sempre minor sfruttamento ed un superamento dello specismo (discriminazione tra specie viventi),

b) collaborazione con le Autorità Pubbliche per una più profonda sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell'abbandono di animali ed una diffusa realizzazione dell'anagrafe canina. Riduzione del problema del randagismo (prevalentemente canino) con la realizzazione e la collaborazione alla gestione di un Centro d'Accoglienza o Rifugio sanitario per animali randagi, abbandonati, smarriti o di persone in temporanea difficoltà che oltre alla custodia, cura e mantenimento sia punto di riferimento per tutte le iniziative di affidamento o di adozione (uniche soluzioni che possono consentire di superare nei fatti oltre che, speriamo nelle norme, la triste pratica delle soppressioni),

c) riduzione del randagismo felino con la sterilizzazione dei soggetti femminili delle colonie con la collaborazione dei volontari e, sia operativa che economica, degli enti Pubblici,

d) assicurazione all'animale del diritto e della possibilità concreta di vivere negli spazi urbani con l'adozione di tutte le iniziative e regolamenti necessari a garantire una esistenza prive di sofferenze e armonizzando la migliore loro convivenza nella società degli umani,

e) Organizzazione delle difese legali nei confronti dei diritti degli animali e delle persone che di questi si occupano, o che ne sono proprietarie contro abusi, maltrattamenti ed eventuali persecuzioni,

f) Coscientizzazione del livello di sofferenza, a volte terribile, che è insito in attività di sfruttamento degli animali quali:

- vivisezione e sperimentazione

- caccia e pesca
- allevamento intensivo a fini alimentari o per abbigliamento (pellicce soprattutto)
- cattura e soppressione per pelli, pellicce, avorio ecc...
- utilizzazione in spettacoli e circhi
- segregazione in giardini zoologici e laboratori
- commercio di piccoli e grandi animali, nostrani e esotici al fine di ridurre la sofferenza, con severe norme, controlli ed in prospettiva ottenere l'eliminazione ad iniziare delle attività più futili, inutili e cruento

g) instaurazione di rapporti di conoscenza e collaborazione con altre associazioni animaliste o ambientaliste locali e/o nazionali ed internazionali.

2- L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'ODV potrà gestire direttamente le azioni ed i servizi rivolti al raggiungimento delle proprie finalità oppure contribuire all'attività di altre realtà organizzate in fondazioni e/o associazioni in coerenza con i propri obiettivi ed ha la facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

Art.8 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 1. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Art.9 Esercizio sociale

1 - L'esercizio sociale dell'ODV decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

2 – Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio consuntivo è

depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ciascun associato.

3 - È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4 - È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.10 Organi

Sono organi dell'ODV:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il vice-Presidente
- e) il segretario amministrativo
- f) il tesoriere

Art. 11 Assemblea dei soci

1 – L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all' ODV o che abbiano rinnovato la propria iscrizione da almeno tre mesi e non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

2 – Ciascun socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota associativa, dispone di un singolo voto, qualunque sia la sua quota di adesione, nell'Assemblea (per esempio per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina dell'organo direttivo)

3 – Ciascun socio maggiorenne, in regola con l'iscrizione dal almeno due anni, ha diritto di concorrere alle cariche elettive. Sussiste incompatibilità fra cariche istituzionali con altre cariche istituzionali ricoperte in Associazioni animaliste, ambientaliste e/o di altro genere.

4 – Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5 – La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima da effettuarsi

ad una distanza di non meno 24 ore dalla prima) e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dall' ODV e da comunicare per iscritto almeno 14 giorni prima della data fissata. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo oppure quando ne è fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto.

6 – In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, dichiarandosi edotti, di persona o per delega tutti i soci.

7 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente oppure, se non fossero presenti queste due persone, dal consigliere più anziano di età.

8 – Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario Amministrativo, un verbale che comprende tutta la discussione Assembleare e le deliberazioni emesse; ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Segretario Amministrativo che l'ha redatto e dal Presidente che lo conserverà nella sede dell'ODV.

9 – Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

10 – Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci e volontari anche assenti o dissenzienti.

Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.

11 – L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 12 Assemblea ordinaria

1 – L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio annuale.

2 – L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

3 – L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti all'ordine del giorno, a maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

4 – L'Assemblea ordinaria:

a) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;

b) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

c) approva, previa presentazione e discussione, il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo;

d) approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo,

- e) approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo,
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo,
- g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo,
- h) discute ed approva i programmi di attività,
- i) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa,
- l) quant'altro a lei demandato per legge.

Art. 13 Assemblea straordinaria

- 1 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento della sede legale oppure sullo scioglimento dell' ODV e la devoluzione del suo patrimonio.
- 2 – La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 11 e 12.
- 3 – Per lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
- 4 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, a maggioranza di voti.

Art. 14 Consiglio Direttivo

- 1- L' ODV è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di consiglieri da un minimo di sette ad un massimo di undici che durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limite di numero di mandato. Possono farvi parte esclusivamente i soci.
- 2 – L'Assemblea procede all'elezione, a maggioranza assoluta, del Consiglio Direttivo secondo le seguenti modalità:
 - a) Tutti i soci in possesso delle qualità indicate all' art.11 n.3 hanno diritto di candidarsi all'elezione di consigliere dell' ODV.
 - b) La candidatura deve essere comunicata in forma scritta (anche a mezzo di posta elettronica) al Consiglio Direttivo in carica almeno quattro settimane prima della data delle elezioni.
 - c) il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nelle quattro settimane precedenti alla data delle elezioni
 - d) il Consiglio Direttivo in carica raccoglie le candidature stila l'elenco delle stesse in ordine alfabetico (cognome e nome) e informa i soci con adeguato anticipo.
 - e) il Consiglio Direttivo in carica prepara la scheda elettorale che deve contenere al proprio interno l'elenco delle candidature ed a fianco di ogni candidato un riquadro per l'espressione del voto.

- f) Il voto è segreto ed avviene tracciando una croce a fianco dei candidati scelti.
- g) Si possono esprimere da uno a sei preferenze. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore alle sei sono da considerarsi nulle.
- h) Ogni elettore riconosciuto idoneo al voto viene registrato nell'elenco degli aventi diritto a fianco del proprio nome, riceve una scheda ed una penna ed esprime il proprio voto, quindi, una volta ripiegata la scheda elettorale, la depone nell'urna e riconsegna la penna.
- i) Ogni socio può ricevere una seconda scheda nel caso abbia commesso un errore durante l'espressione del voto.
- l) Appena terminate le operazioni di voto, si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il Presidente legge ad alta voce ogni singola espressione di voto e, contemporaneamente, gli scrutatori (eletti tra i soci dal Consiglio Direttivo prima della votazione) la annotano nelle tabelle di scrutinio.
- m) terminate le operazioni di spoglio viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.
- n) Gli undici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti al Consiglio Direttivo.
- o) In caso di parità tra più candidati, tale che il numero degli eletti superi gli undici previsti, l'ordine nella graduatoria degli eletti sarà definito in base all'anzianità nell'ODV.

3 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere. La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano. In caso di parità si applicheranno le norme del presente articolo comma n.2 lett. O in quanto compatibili.

4 – In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla cooptazione di altro socio utilizzando l'elenco dei non eletti (sulla base del numero di voti ricevuti). La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà provvedere, a norma di Statuto, alla nomina di un nuovo Consiglio convocando l'Assemblea dei soci.

5 – Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

6 – I membri del Direttivo sono tenuti a prestare almeno 12 ore al mese di attività di volontariato (a meno di giustificabili motivi) ed è loro dovere tenersi costantemente aggiornati sulla vita dello stesso e degli ospiti ivi presenti.

7 – La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o ogni volta che ne sia fatta richiesta (scritta, anche a mezzo di posta elettronica) allo stesso da almeno tre membri o da cinque associati.

8 – La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in formato elettronico, otto giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure, in casi urgenti, con preavviso telefonico almeno quarantotto ore prima dello stesso giorno fissato per la riunione.

9 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

10 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza degli intervenuti.

11 – Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari necessari per amministrare l'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, fra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato alla relazione gestionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) delibera sulla domanda di ammissione di nuovi soci nonché sull'esclusione di quelli iscritti con motivazione scritta secondo l'art.18 da ratificare, quest'ultima, da parte dell'Assemblea.
- c) delibera l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'Assemblea,
- d) elabora a livello gestionale la programmazione, i progetti e l'attività dell'ODV stessa
- e) indirizza, organizza, gestisce la programmazione, i progetti e l'attività dell'ODV stessa
- f) tiene il libro soci, i libri contabili e gli altri libri sociali obbligatori nonché quelli che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività
- g) può cooptare i coordinatori, non come Membri del Direttivo, dei Gruppi di lavoro che via via si costituiranno su temi specifici così come previsto all'art. 19 n.2.
- h) tutti i membri del Consiglio Direttivo svolgono i propri compiti gratuitamente e non percepiranno alcun tipo di rimborso e/o contributo.

Art. 15 Il Presidente

1 – Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni, salvo dimissioni o altro impedimento ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed anche in giudizio; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3 – In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al consigliere più anziano nell'ODV.

4 – In caso di urgenza il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo obbligatoriamente la ratifica dei provvedimenti adottati nella prima adunanza consiliare utile.

Art. 16 il Vicepresidente – il Tesoriere – il Segretario Amministrativo

1 – Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel pieno rispetto dello Statuto e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

2 – Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'ODV, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e provvede alla riscossione delle quote sociali ed alla cura del libro soci.

3 – Il Segretario Amministrativo, che sarà contitolare, con altri due consiglieri, del/i conto/i dell' ODV, avrà il compito di provvedere alla riscossione ed al versamento sul conto di tutte le entrate dell' ODV nonché al pagamento di tutte le spese ordinarie e di ogni altra spesa autorizzata dal Consiglio Direttivo (fatta eccezione per quelle di competenza del Tesoriere ex art. 16 n.2) o, in caso d'urgenza, dal Presidente o dal Vice Presidente. Il Segretario Amministrativo cura altresì la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell' ODV.

4– Il Segretario Amministrativo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e la situazione patrimoniale da presentare al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'Assemblea dei soci.

5 – Ogni quadrimestre il Segretario Amministrativo relaziona al Consiglio Direttivo l'andamento economico/patrimoniale dell'ODV. Il Presidente provvederà a renderlo noto ai soci.

Art. 17 Organo di controllo

1- Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2- Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5- L'Organo di controllo dura in carica due anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

6- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 18 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- 1- Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
- 2- Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 3- Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 4- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
- 5- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art.19 – Soci (età minima 18 anni)

- 1- Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono essere soci anche altre organizzazioni di volontariato, in numero non inferiore a tre.
- 2 – Può far parte dell' ODV, senza limitazione di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni, chiunque si senta di condividere le finalità istituzionali, gli scopi associativi e le norme ed i principi del suddetto statuto e svolga le proprie prestazioni in modo personale, spontaneo e gratuito non essendo possibile percepire alcun tipo di retribuzione, anche indirette.
- 3 – L'adesione all' ODV è a tempo indeterminato, se confermata annualmente con il pagamento della quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 4 – L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all' ODV.
- 5 – La qualità di associato è comprovata da apposita tessera personale.
- 6 - L'adesione all' ODV non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- 7 – Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 20 iscrizione, criteri di ammissione ed esclusione

1 – L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell' ODV e, in caso di accoglimento della domanda di ammissione, al contestuale pagamento della quota annuale.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Sono cause di impedimento all'accettazione della domanda d'iscrizione:

- a) essere la persona richiedente cacciatore, pescatore o avere, questa, precedenti di maltrattamenti o di abbandono di animali in qualsiasi forma/modalità nonché precedenti di reati contro il patrimonio e contro la persona,
- b) in ogni caso svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell' ODV,
- c) avere avuto esperienze in altre associazioni animaliste da cui sia stata allontanata; che si sia dimostrata negativa per comportamenti gratuitamente conflittuali, per aver contribuito ad instaurare divisioni, tensioni tra soci e/o volontari, avere avuto comunque comportamenti tali da aver determinato ostacolo e difficoltà alla costruttiva attività delle realtà associative di provenienza o avere in ogni caso precedenti relativi alla scarsa capacità di dialogo, tolleranza, educazione civica e mancanza di rispetto delle regole e del confronto civile,
- d) aver rivestito cariche statutarie nella presente od altra Associazione ed aver svolto, in virtù di detta carica, i propri compiti in modo superficiale e/o non adeguato pregiudicando o rischiando di pregiudicare il buon funzionamento e/o il buon nome dell' ODV stessa.

2 – Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che il Consiglio Direttivo deve sempre motivare ed inviare al richiedente, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci mediante raccomandata da inviare al Presidente dell' ODV.

3 – Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 15 giorni dal ricevimento della relativa lettera di reiezione.

4 – La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto a mezzo di raccomandata al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha efficacia dalla data di ricevimento della raccomandata al Consiglio Direttivo.

- b) per morosità causata dal mancato versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di socio decorre trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto inviato, anche solo in formato elettronico, al socio moroso,
- c) per esclusione conseguente alla violazione persistente degli obblighi statutari
- d) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'ODV, mancanza di correttezza e rispetto dei confronti degli altri soci e dei volontari e di rispetto ed osservanza nei confronti delle decisioni degli organi statutari;
- e) per causa di morte.

5 – L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato al socio escluso. Il Consiglio Direttivo, prima dell'emissione del provvedimento di esclusione, deve in ogni caso sempre contestare per iscritto a mezzo raccomandata al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo a questo facoltà di replica entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Trascorso il suddetto termine il Consiglio Direttivo, se ritenuto ancora necessario, emetterà il provvedimento di esclusione.

6 – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso da parte del socio escluso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento mediante raccomandata inviata al Presidente dell'ODV.

7 – La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica (statutaria e/o da organigramma) ricoperta sia all'interno dell' ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8– In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell' ODV.

9- Ammonizione del socio. L'ammonizione del socio (come per l'esclusione del socio art 20 punto 5) è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato al socio ammonito.

La comunicazione al socio imputato di ammonizione deve avvenire tramite convocazione e confronto nel corso di una riunione ristretta (direttivo ristretto) a cui prenderanno parte solo il Direttivo in carica e il socio in questione consentendo, per correttezza, diritto di replica a quest'ultimo per gli addebiti che gli vengono mossi.

Le cause che possono determinare l'ammonizione sono imputabili al socio che:

- a) dimostri comportamenti gratuitamente conflittuali, contribuendo ad instaurare divisioni, tensioni tra soci e/o volontari
- b) dimostri e perseveri in comportamenti tali da determinare ostacolo e difficoltà alla costruttiva attività della realtà associativa, ostacolando il lavoro altrui e il buon andamento dell' ODV
- c) dimostri e perseveri di avere scarsa capacità di dialogo, tolleranza, educazione civica e mancanza di rispetto delle regole ,del confronto civile, degli organi Statutari, delle figure professionali e di soci e volontari.
- d) dimostri un'azione di ostruzionismo e volutamente e sistematicamente con cavilli e pignolerie ostacoli una determinata attività o linea di condotta rendendo difficoltoso dialogo e iniziative dei soci e degli organi statutari.

L'ammonizione dovrà essere ratificata, verbalizzata e comunicata durante la prima riunione utile tra soci, dopo tale decisione da parte del Direttivo.

La qualifica di associato si perderà dopo numero tre ammonizioni riconosciute e comporterà la decadenza automatica da qualsiasi carica (statutaria e/o da organigramma) ricoperta sia all'interno dell' ODV sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 21 Diritti e doveri dei soci

1- Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno pari dignità e godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' ODV,
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo quanto stabilito dall'art. 11 comma 3;
- di esprimere, in sede di Assemblea, il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto,
- i soci ed i volontari che prestano attività di volontariato devono essere coperti dall' ODV da adeguata polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) i soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto i regolamenti interni eventualmente emanati e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'ODV e degno sia nei confronti dell'ODV che nei confronti dei cittadini;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate.

2 – Gli associati, su iniziativa propria o del Consiglio Direttivo, possono organizzarsi in Gruppi di lavoro per affrontare, sviluppare ed organizzare iniziative su problemi e tematiche specifiche avvalendosi anche di collaborazioni esterne. Il gruppo di lavoro dovrà mantenersi in contatto con il Consiglio Direttivo con riunioni congiunte e/o eleggendo un coordinatore che potrà essere cooptato nel Consiglio Direttivo per il periodo di attività del gruppo stesso.

Art. 22 diritti e doveri dei simpatizzanti (non soci-età minima 16 anni)

1 – Tutti coloro che, pur condividendo lo spirito, l'attività e le iniziative dell' ODV non presentano domanda di iscrizione e/o non risultano in possesso dei requisiti previsti all'art. 18, possono nel pieno e totale rispetto delle scelte, delle regole e dei rapporti di responsabilità della vita associativa, chiedere di operare come semplici volontari offrendo la propria disponibilità ed azione concreta per portare avanti una o più delle attività svolte dall' ODV.

2 – I simpatizzanti hanno il diritto ed il dovere di essere informati sulle regole comportamentali da tenere e il dovere di rispettarle, a pena di allontanamento dalle stesse attività che intendevano svolgere.

3 – I simpatizzanti che prestano la propria opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito non essendo possibile percepire alcun tipo di retribuzione, anche indirette ed hanno, inoltre, il diritto/dovere di essere assicurati dall' ODV contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi per attività svolte a favore degli scopi associativi per il periodo di loro condivisione di impegno attivo e concreto.

Art. 23 Scioglimento

1- L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4- L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.24 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018



ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI di COLLEGNO "G. ALLARA"
Canile sanitario rifugio "IL CASCINOTTO" - Strada della Varda - Collegno
TEL/FAX 011 4156326 - CELL. 347 2662827
WEB: www.cascinotto.it - E-MAIL: info@cascinotto.it
C. F. 95527960017

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI G. ALLARA ONLUS

Il giorno 28 maggio 2021, alle ore 19.00, presso l'area esterna della Casa per l'Ambiente, strada della Varda 55 a Collegno ha avuto luogo, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Amici degli Animali G. Allara ONLUS al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello statuto per adeguamento alle norme del D.Lgs.117/2017 (codice del Terzo Settore).

Assume la Presidenza la sig.ra Vignale Rosella, Presidente dell'Associazione, la quale chiama a fungere da Segretario la signora Targhetta Francesca.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto; risultano presenti n.41 Soci, di cui 21 in presenza e 20 per delega.

Il Presidente ricorda altresì che ai sensi del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è possibile, entro la data del 31 maggio 2021, modificare lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore.

Il tesoriere, Mainella Marco, prende la parola e spiega ai soci presenti le motivazioni che portano l'Associazione ad aderire alla Riforma del Terzo Settore la cui entrata in vigore è ormai imminente. Lo Statuto, inviato a mezzo posta elettronica a tutti i soci e messo a disposizione in forma cartacea presso la struttura dal giorno 19 maggio 2021, viene riletto nelle parti modificate. Dopo esauriente discussione l'assemblea delibera di approvare all'unanimità tutte le modifiche illustrate e dunque il nuovo testo dello Statuto, che viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Vignale Rosella

Il Segretario

Francesca Targhetta



Direzione Provinciale II di Torino

Ufficio Territoriale di Rivoli

Rivoli, 01/07/2021

OGGETTO: REGISTRAZIONE STATUTO AMICI DEGLI ANIMALI ODV

Buon pomeriggio

il preliminare in oggetto è stato registrato al n. **1546**, serie 3, in data 01/07/2021.

L'attività di registrazione sarà definitivamente conclusa nel momento in cui, al termine del periodo emergenziale, verrete contattati dall'Ufficio per presentare i due originali della scrittura privata corredati da tutta la documentazione relativa.

Un originale Vi verrà restituito con apposti i timbri rituali e firmato per quietanza.

Cordiali saluti.

RIF. DICHICCO raffaella.dichicco@agenziaentrate.it

IL CAPO TEAM
ANGELA LA ROSA (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTO2 UT RIVOLI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1546
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/05/2021 REGISTRATO IL 01/07/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001546

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: VGNRLL51M44A770I VIGNALE ROSELLA
ID. TELEMATICO: TTD21L001546000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95527960017

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PEC RICHIESTA REGISTRAZIONE INVIATA IN DATA 11/06/2021

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per conformità all'originale di copia di atto o di documento

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(articoli 17 e 19 D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI

La sottoscritta VIGNALE ROSELLA codice fiscale VGNRLL51M44A770I nata a Belveglio (AT) il 04/08/1951 attualmente residente a Collegno (TO) in Via Cefalonia, 1 nella qualità di legale rappresentante dell'organizzazione "Amici degli Animali Gustavo Allara Odv" codice fiscale 95527960017, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che le copie allegate dello statuto e del verbale assemblea straordinaria del 28/05/21 sono conformi agli originali.

Luogo e data

13.09.2021

Il Dichiarante

Vignale Rosella

Allegata copia carta di identità n. AU7440520 rilasciato il 18/03/2014 da Comune di Collegno.

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale VGNRL51M44A770I Sesso F

Cognome VIGNALE
Nome ROSELLA

Luogo di nascita BELVEGLIO
Provincia AT

Data di scadenza 13/01/2022

Data di nascita 04/08/1951

REGIONE PIEMONTE

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3 Cognome VIGNALE

4 Nome ROSELLA

5 Data di nascita 04/08/1951

6 Numero di identificazione personale VGNRL51M44A770I

7 Numero di identificazione dell'istituzione SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della struttura 80380000100124015147

9 Scadenza 13/01/2022

Cognome.....VIGNALE.....

Nome.....ROSELLA.....

nato il.....04/08/1951.....

(atto n.....6.....P.....S.....1.....A.....)

a.....BELVEGLIO.....

Cittadinanza.....ITALIANA.....

Residenza.....COLLEGNO (TO).....

Via.....VIA CEFALONIA 1.....

Stato civile.....

Professione.....CASALINGA.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....m. 1,60.....

Capelli.....BIONDI.....

Occhi.....CASTANI.....

Segni particolari...../ / / / /.....

Firma del titolare.....Vignale Rosella.....

.....COLLEGNO di.....18-03-2014.....

Impronta del dito indice sinistra.....

IL SINDACO

MANNO DOMENICA

Diritto fisso € 5,16

Diritto di segret € 0,26

Totale € 5,42

Scadenza 04/08/2024

AU 7440520

IRZS spa - G.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

COLLEGNO (TO)

CARTA D'IDENTITA

N° AU 7440520

DI

VIGNALE

ROSELLA